

REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti, compresi carni affumicate e prodotti a base di carne affumicati nonché pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati.
- (2) In applicazione di tale regolamento i tenori massimi di IPA dovrebbero essere fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) in base alle buone pratiche di fabbricazione, agricole e della pesca. Nel 2011 i dati relativi a pesce e carne affumicati hanno dimostrato che era possibile ottenere tenori massimi più bassi. In alcuni casi tuttavia è stato necessario adeguare la tecnologia di affumicatura. Per le carni e i prodotti a base di carne affumicati, nonché per il pesce e i prodotti della pesca affumicati, è stato pertanto concesso un periodo transitorio di tre anni prima dell'applicazione dei tenori massimi più bassi a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) Nonostante l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, nel 2014 è stato tuttavia stabilito che non era possibile raggiungere tenori più bassi di IPA in Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito per taluni carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e in Irlanda, Lettonia, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito per taluni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale. In questi casi non è stato possibile adeguare le pratiche di affumicatura al fine di rispettare i tenori massimi di IPA più bassi senza alterare significativamente le caratteristiche organolettiche dell'alimento.
- (4) In base alle considerazioni di cui sopra e conformemente all'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1881/2006, una deroga temporanea all'applicazione dei tenori massimi di IPA più bassi a decorrere dal 1° settembre 2014 è stata concessa agli Stati membri interessati per consentire la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e/o pesce e prodotti della pesca

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

